



CIRCOLARE N. 31

*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO II

Roma, 3 AGO. 2004

Prot. N. cc 96468  
Allegati: 3

Ai Rappresentanti del Ministero  
dell'Economia e delle Finanze in  
seno ai Collegi dei revisori dei  
conti o sindacali presso enti ed  
organismi pubblici non territoriali

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 - Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica

Con il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191 (d'ora in poi "decreto") sono state adottate misure correttive dell'andamento della finanza pubblica, volte al mantenimento degli impegni assunti dal Governo con la legge finanziaria 2004, nonché a livello europeo.

Di particolare interesse per l'attività di controllo e monitoraggio svolta dalle SS.LL. presso gli enti ed organismi pubblici non territoriali di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è l'articolo 1 del predetto decreto, con particolare riguardo ai commi 4, 8, 9, 10 e 12 (allegato 1).

12

#### **Comma 4**

Il comma 4 dell'art. 1 del decreto introduce ulteriori modifiche all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), con riferimento alle procedure d'acquisto di beni e servizi che le amministrazioni pubbliche potranno in essere a decorrere dall'entrata in vigore del decreto medesimo (12 luglio 2004).

La novellata disposizione dell'art. 26, commi 3 e 3-bis, della L.n.488/1999 prevede che:

- le amministrazioni pubbliche<sup>1</sup> possono fare ricorso alle convenzioni Consip o altrimenti, per beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle medesime convenzioni, utilizzarne il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della "piattaforma Consip", anche quando vengono utilizzate procedure telematiche ai sensi del DPR 4 aprile 2002, n.101.

Si evince, pertanto, che per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale. I contratti per acquisti autonomi di singoli beni e servizi devono essere corredati di una dichiarazione del dipendente che li ha sottoscritti, con cui attesta – ai sensi dell'art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche – il rispetto delle disposizioni in argomento.

- in linea con l'adempimento di cui al comma 4 dell'art.26 della L. n.488/1999, la verifica del rispetto dei parametri previsti per gli acquisti, nonché l'analisi degli obiettivi di risparmio conseguiti, è affidata agli uffici preposti al controllo di gestione presso ciascuna pubblica amministrazione, ai quali vanno altresì inoltrati i provvedimenti predisposti per acquisti autonomi.

42

---

<sup>1</sup> L'art.58, co.1, L. 23 dicembre 2000, n.388 chiarisce che l'ambito applicativo della normativa in questione è quello definito dal D.Lgs. n. 165/2001.

In merito a quanto sopra, le SS.LL. – nelle periodiche verifiche amministrativo-contabili, dandone atto nel verbale dell'adunanza del collegio – accerteranno, anche con il metodo del campionamento, il rispetto dei prescritti vincoli nelle procedure di approvvigionamento, tenendo presente che la stipulazione di contratti in violazione delle suddette disposizioni è causa di responsabilità amministrativa, con conseguente ipotesi di danno erariale.

### **Comma 8**

Al comma 8 del decreto è previsto che gli enti previdenziali pubblici<sup>2</sup> operino una riduzione alle previsioni di spesa iniziali per consumi intermedi non obbligatori non inferiore al 30%, con esclusione delle “spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati ai diritti soggettivi dell'utente”.

Nel caso in cui gli impegni già assunti alla data di entrata in vigore del decreto non consentano la riduzione di almeno il 30% sul totale complessivo delle previsioni di spesa per consumi intermedi, al netto degli stanziamenti relativi a spese per consumi intermedi obbligatori ed a quelle che costituiscono oneri connessi all'erogazione di prestazioni obbligatorie, si rappresenta la necessità che detta riduzione dovrà comunque avvenire nella misura della residua disponibilità.

La prevista riduzione dovrà essere oggetto di apposita delibera e costituirà accantonamento indisponibile, da appostare in uno specifico fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

I revisori dei conti presso gli enti previdenziali pubblici vigileranno sull'esatta applicazione da parte degli enti medesimi delle disposizioni fin qui discusse, verificando in particolare la corretta esclusione delle spese che l'ente ha ritenuto di includere tra quelle

---

<sup>2</sup> Istituto Nazionale della Previdenza Sociale –INPS;  
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL;  
Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo – IPSEMA;  
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica – INPDAP;  
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo – ENPALS;  
Istituto postelegrafonici- IPOST.

obbligatorie. Inoltre, avranno cura – ai fini del monitoraggio dei risultati conseguiti dall'applicazione della norma – di comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio VIII la quantificazione degli accantonamenti appostati nello specifico fondo appositamente costituito.

### **Comma 9**

Al comma 9 del decreto è introdotto un parametro storico da utilizzare per la limitazione della spesa per l'anno 2004 relativamente a studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione.

Tali spese, infatti, possono essere sostenute fino all'importo corrispondente alla spesa media annua del biennio 2001-2002, ridotta del 15%. La limitazione non si applica alle "Università, agli enti di ricerca ed agli organismi equiparati".

Comunque, l'affidamento dei suddetti incarichi a soggetti estranei, su materie rientranti nelle specifiche competenze dell'ente, può essere disposto con provvedimenti adeguatamente motivati, solamente nei casi previsti dalla legge o nell'ipotesi di eventi straordinari.

Gli atti di affidamento degli incarichi di cui trattasi devono essere comunicati preventivamente agli organi di revisione.

Le SS.LL. avranno cura di verificare il rispetto delle disposizioni citate, tenendo conto che l'affidamento di incarichi in contrasto con le predette indicazioni costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del comma 9 gli organismi collegiali previsti per legge o regolamento, ovvero quelli indispensabili alla realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione di personale interno ( art.18, co.1, legge 28 dicembre 2001, n.448 – Legge finanziaria 2002).



## Comma 10

Con riguardo al comma 10, il parametro per la determinazione dell'importo di spesa sostenibile per l'anno 2004 per missioni all'estero, spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni è quello della spesa media annua sostenuta nel triennio 2001-2003 ridotta del 15%.

Per tali particolari tipologie di spese, le SS.LL. sono chiamate ad assicurare che gli enti interessati adeguino il limite al suddetto parametro, nella considerazione che gli atti ed i contratti posti in essere in violazione della limitazione di spesa imposta dalla data di entrata in vigore del decreto concretizzano illecito disciplinare e configurano responsabilità erariale.

Atteso che il limite di spesa stabilito può essere superato in casi eccezionali previa adozione di motivati provvedimenti da parte dall'organo di vertice dell'ente interessato, da comunicare preventivamente agli organi di revisione, le SS.LL. verificheranno che detti provvedimenti siano adeguatamente motivati.

Si ritiene che, in entrambi i casi di cui ai commi 9 e 10, il controllo debba essere svolto ai sensi dell'art.2, co.3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286<sup>3</sup>.

Relativamente agli **enti previdenziali pubblici**, si precisa che, la determinazione della riduzione del 30% delle spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria di cui al comma 8 va calcolata tenendo presente che la spesa sostenibile per consulenze, missioni all'estero<sup>4</sup>, spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni per l'anno 2004 deve essere determinata soddisfacendo anche le condizioni poste dall'art.1 ai commi 9 e 10.

Infatti, tali spese sono da considerare quali spese di funzionamento per consumi intermedi (SEC '95 - classificazione economica dei capitoli di spesa – allegato 2). Questa

<sup>3</sup> Art.2, co.3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286: "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile".

<sup>4</sup> Ovviamente, laddove esiste in bilancio un unico capitolo indistinto per spese di missione, il suddetto limite si applica alle sole missioni svolte all'estero.

condizione implica, pertanto, che il tetto di ciascuna delle predette spese - calcolato rispettivamente ai sensi dei commi 9 e 10 (riduzione del 15%) - concorra alla determinazione della riduzione del 30% delle spese di funzionamento (allegato 3).

### **Comma 12**

Infine, relativamente al comma 12, le pubbliche amministrazioni (eccetto regioni ed enti locali e fatta salva l'applicazione della normativa in materia di formazione del personale della scuola) sono tenute ad utilizzare la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche di formazione, nonché il Formez, per l'espletamento dell'attività di formazione dei propri dipendenti. E' prevista la possibilità di affidare all'esterno lo svolgimento di tale attività solamente nei casi di documentata impossibilità di fare ricorso alle predette Scuole ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole medesime.

Le SS.LL. verificheranno presso gli enti interessati il rispetto delle predette disposizioni, con particolare riferimento alla documentazione dimostrativa dell'impossibilità di fare ricorso alle Scuole pubbliche di formazione e della sussistenza della condizione che il prezzo di affidamento ad altri soggetti sia inferiore a quello praticato dalle Scuole.

L'impegno che le SS.LL. porranno nell'azione di controllo presso gli enti interessati contribuirà alla realizzazione delle misure di contenimento della spesa pubblica promosse dal legislatore.

Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare l'Ispettorato Generale di Finanza - Ufficio II (telefono 06-47613613-4863-6271; fax 06-47613045).

*fm*

Il Ragioniere Generale dello Stato



Testo del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (in supplemento ordinario n. 122/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 161 del 12 luglio 2004), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2004, n. 191 (in supplemento ordinario n.136 alla Gazzetta Ufficiale n.178 del 31 luglio 2004), recante:

«Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica».

oooooooooooo

omissis

oooooooooooo

#### **Art. 1.**

#### ***Interventi correttivi di finanza pubblica***

1. *omissis*

2. *omissis*

3. *omissis*

4. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono soppresse le parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;

b) al comma 1 sono soppresse le parole: «a rilevanza nazionale»;

c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

"3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.»"

5. *omissis*.

6. *omissis.*

7. *omissis.*

8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.

9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

11. *omissis*

12. Al fine di potenziare l'attività di formazione dei pubblici dipendenti, razionalizzandone i relativi costi, la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le altre Scuole superiori pubbliche di formazione svolgono prioritariamente la loro attività a



N. 2513

ALLEGATO B

## INDICE DEI CAPITOLI DI SPESA

compresi nel bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2004

*(Secondo la classificazione economica)*

## SOMMARIO

01.00.00 – <b>Redditi da lavoro dipendente</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	9
01.01.00 – RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO . . . . .	»	9
01.01.01 – Stipendi . . . . .	»	9
01.01.02 – Lavoro straordinario . . . . .	»	11
01.01.03 – Fondo unico amministrazione . . . . .	»	11
01.01.04 – Incentivi per offerta formativa . . . . .	»	12
01.01.05 – Altri compensi al personale . . . . .	»	12
01.02.00 – RETRIBUZIONI IN NATURA . . . . .	»	13
01.02.01 – Buoni pasto . . . . .	»	13
01.02.02 – Mense . . . . .	»	14
01.02.03 – Vestiario . . . . .	»	14
01.02.04 – Altre . . . . .	»	14
01.03.00 – CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO . . . . .	»	15
01.03.01 – Contributi sociali effettivi a carico del datore di lavoro . . . . .	»	15
01.04.00 – CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO . . . . .	»	16
01.04.01 – Contributi sociali figurativi a carico del datore di lavoro . . . . .	»	16
02.00.00 – <b>Consumi intermedi</b> . . . . .	»	17
02.01.00 – ACQUISTO DI BENI . . . . .	»	17
02.01.01 – Beni di consumo . . . . .	»	17
02.01.02 – Pubblicazioni periodiche . . . . .	»	18
02.01.03 – Armi e materiale bellico per usi militari . . . . .	»	19
02.02.00 – ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI . . . . .	»	19
02.02.01 – Noleggi, locazioni e <i>leasing</i> operativo . . . . .	»	19
02.02.02 – Manutenzione ordinaria e riparazioni . . . . .	»	20
02.02.03 – Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia . . . . .	»	21
02.02.04 – Spese postali e valori bollati . . . . .	»	22

---

02.02.05 – Corsi di formazione . . . . .	Pag.	22
02.02.06 – Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	»	23
02.02.07 – Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità. . . . .	»	24
02.02.08 – Commissioni, comitati, consigli. . . . .	»	25
02.02.09 – Compensi per incarichi continuativi . . . . .	»	26
02.02.10 – Studi, consulenze, indagini. . . . .	»	26
02.02.11 – Aggi di riscossione . . . . .	»	27
02.02.12 – Commissioni su titoli . . . . .	»	27
02.02.13 – Indennità di missione e rimborsi spese viaggi . . . . .	»	28
02.02.14 – Altri servizi . . . . .	»	28
02.03.00 – ACQUISTO DI SERVIZI FIGURATIVI . . . . .	»	30
02.03.01 – Fitti figurativi . . . . .	»	30

- OMISSIS -

## ENTI PREVIDENZIALI PUBBLICI

Spese di funzionamento per consumi intermedi (art. 1, co. 8)	Previsioni iniziali <sup>(1)</sup>	Previsioni iniziali modificate applicando la riduzione minima del 30% art.1, co.8	Previsioni iniziali modificate applicando anche le condizioni di cui all'art.1, co. 9 e 10
Altre spese	750	525	530 <sup>(2)</sup>
Studi e incarichi di consulenza	100	70	68
Missioni all'estero			
Spese di rappresentanza	150	105	102 <sup>(3)</sup>
Relazioni pubbliche			
Convegni			
<b>TOTALE</b>	<b>1000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

(1) Al netto delle previsioni di spesa per consumi intermedi obbligatori e per "spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente".

(2) **Art. 1, comma 9**  
studi e incarichi di consulenza

80  
68

spesa media 2001-2002  
spesa media 2001-2002 ridotta del 15%

(3) **Art. 1, comma 10**  
missioni all'estero, spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni

120  
102

spesa media 2001-2002 - 2003  
spesa media 2001-2002-2003 ridotta del 15%